

Un modello a dimensione di dipendenti e pensionati

Possibile la dichiarazione congiunta Partite Iva in fuorigioco

Il modello 730 apre la stagione delle dichiarazioni annuali del 2012, da presentare nel 2013. Proseguendo nella semplificazione già iniziata negli anni precedenti, il modello si presenta ancora più leggero e più semplice, tanto da conquistare sempre più contribuenti e lo dimostra il fatto che lo scorso anno, per i redditi del 2011, sono stati presentati 16.110.186 modelli 730/2012, cioè più di 200mila dichiarazioni rispetto ai 15.886.130 modelli 730/2011.

Il 730 di quest'anno si presenta con molte novità. Una delle più importanti sui redditi delle persone fisiche del 2012, modello 730/2013 o Unico 2013 persone fisiche, riguarda l'assenza dei redditi da fabbricati e terreni se soggetti all'Imu. Questo per la ragione che l'imposta municipale sugli immobili, che dal 2012 ha sostituito la vecchia Ici, ha anche sostituito l'Irpef e le relative addizionali. Gli immobili non locati, compresi quelli in comodato gratuito e il reddito dominicale dei terreni sono "fuori" dalla dichiarazione, non rientrano

cioè tra i redditi da dichiarare dal 2012. Ne consegue che, per gli immobili non locati, non sono dovute l'Irpef e le addizionali:

- sul reddito dominicale dei terreni, mentre il reddito agrario continua a essere assoggettato alle imposte sui redditi;

- sul reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli in comodato gratuito.

Al contrario, per gli immobili esenti dall'Imu, anche se non locati, continuano ad applicarsi l'Irpef e le addizionali. Un'altra positiva novità per i contribuenti riguarda il maggiore sconto fiscale per le spese di ristrutturazione e di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione d'imposta è infatti passata dal 36 al 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 e il limite di spesa è passato da 48mila euro a 96mila euro. Da quest'anno, però, per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, non è più prevista la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente in 5 o 3 quote annuali, ma solo in 10 quote annuali. Un'altra novità riguarda la detrazione del 55% finalizzata al risparmio energetico degli edifici, che dal 2012 è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore.

Nelle istruzioni per la compilazione sono specificati i vantaggi del modello. Infatti, chi dichiara redditi con il modello 730 si limita a compilare solo alcuni quadri, e:

- non deve eseguire calcoli;

- non deve presentare il modello all'agenzia delle Entrate, perché ci pensa il datore di lavoro, l'ente pensionistico o l'intermediario al quale si è rivolto;

- ottiene il rimborso direttamente nella busta paga o nella rata di pensione;

- se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.

Anche quest'anno è confermata la doppia scadenza per la presentazione del modello 730:

- entro il 30 aprile 2013, per chi presenta il 730 al proprio sostituto d'imposta, a condizione che quest'ultimo abbia comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale;

- entro il 31 maggio 2013 a un Centro di assistenza fiscale (Caf) o a un professionista abilitato, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali o consulenti del lavoro.

Il 730 può essere, inoltre, usato in forma congiunta se almeno uno dei due coniugi può usare il modello. Questo non significa, però, che si cumulano i redditi, ma che la gestione della fase dichiarativa viene unificata. La tassazione, singola o congiunta, è sempre la stessa. Va ricordato, infine, che se lo spazio del modello non è sufficiente per riportare tutti i dati si possono riempire altri modelli con numerazione progressiva.

S. Mor.

T. Mor.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doppio appuntamento

30 aprile 2013

Il termine per la presentazione del modello 730 al proprio sostituto d'imposta, a condizione che quest'ultimo abbia comunicato entro il 15 gennaio scorso di voler prestare assistenza fiscale

31 maggio 2013

Termine per la presentazione del modello 730/13 a un Centro di assistenza fiscale (Caf) o a un professionista abilitato, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali o consulenti del lavoro



Le modalità operative

CHI PUÒ UTILIZZARLO

- I redditi del 2012 possono essere dichiarati con il modello 730/2013 da:
- dipendenti e pensionati, compresi i lavoratori italiani che operano all'estero;
 - soggetti con indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente;
 - soci di coop di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;
 - sacerdoti della Chiesa cattolica;
 - giudici costituzionali, parlamentari e altri titolari di cariche pubbliche elettive;
 - lavoratori a tempo determinato inferiore all'anno solo se il rapporto dura almeno da aprile a luglio 2013; il lavoratore che conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio se il rapporto dura almeno da giugno a luglio 2013;
 - personale della scuola con contratto a tempo determinato almeno da settembre 2012 a giugno 2013;
 - titolari di soli redditi da co.co.co., almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2013, che conoscono i dati del sostituto che dovrà fare il conguaglio;
 - soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
 - produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione dei sostituti d'imposta, Irap e Iva

QUANDO CONVIENE

Il modello 730 può essere presentato, anche in caso di esonero dalla dichiarazione dei redditi, per dichiarare eventuali spese sostenute e per fruire di oneri deducibili o detrazioni, o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano da dichiarazioni presentate in anni precedenti o da acconti versati per il 2012.

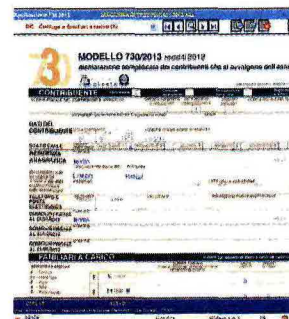
- Il modello può essere anche presentato dal rappresentante o tutore per dichiarare i redditi delle persone incapaci, compresi i minori, se sono rispettate le condizioni chieste dalla legge, quali, ad esempio, il possesso di redditi di lavoro dipendente, di pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
- Un altro esempio di contribuente esonerato dalla dichiarazione, che ha però la convenienza a presentare il modello 730 può riguardare il pensionato o dipendente che ha ricevuto il Cud 2013 senza l'indicazione delle detrazioni d'imposta spettanti per il coniuge e i familiari fiscalmente a carico. In questo caso, se il contribuente ha subito più ritenute, potrà presentare il modello 730/2013 e così recuperare le detrazioni d'imposta spettanti per chiedere il rimborso delle maggiori ritenute subite. Potrà anche indicare gli oneri deducibili e gli oneri detraibili che potranno consentirgli di ottenere un maggiore rimborso Irpef

QUANDO NON BASTA

I redditi di deceduti vanno dichiarati con il modello Unico 2013 persone fisiche. Il modello 730 è altresì precluso alle persone fisiche nel 2012 titolari di redditi d'impresa. Deve presentare Unico 2013 chi nel 2012 ha posseduto:

- redditi diversi non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righe D4 e D5 del modello 730/2013;
- plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società di Paesi a fiscalità privilegiata;
- redditi provenienti da «trust» in qualità di beneficiario;
- nel 2012 o nel 2013 non sono residenti in Italia;
- nel 2013 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati a effettuare le ritenute d'acconto, quali i collaboratori familiari e altri addetti alla casa.
- Sono inoltre obbligati i contribuenti che devono presentare anche una delle dichiarazioni Iva, Irap, 770 ordinario o semplificato.
- Per le persone fisiche è prevista anche la possibilità di presentare il modello Unico mini, versione semplificata composta da appena 4 pagine

PER SAPERNE DI PIÙ



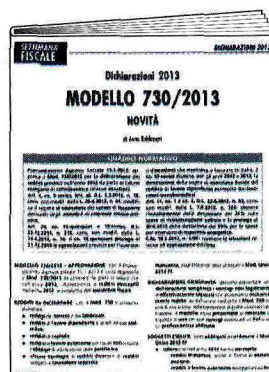
IL SOFTWARE 730/2013 TUTTO ON LINE

Software 730 2013 On Line è la soluzione software on line di 24 ORE Software per la compilazione e la stampa del modello 730-2013. Nessuna installazione software, sicurezza e facilità d'uso. Sulla prossima uscita della Guida 730 le indicazioni per l'acquisto



SU SHOPPING24.IT IL VOLUME IN PDF

Guida al Modello 730/2013, con casi ed esempi pratici di compilazione. Nell'ultima parte il regime sanzionatorio e lo scadenzario degli adempimenti. Il volume è completato da approfondimenti tratti da «Norme e tributi». Disponibile su shopping24 a 9,90 euro



ABBONAMENTO ONLINE A GUIDA NORMATIVA

Il sistema di informazione on line del Sole 24 Ore che garantisce l'aggiornamento tempestivo, l'approfondimento e la formazione continua. Sul sito www.guidanormativa.ilsole24ore.com i nuovi modelli e le istruzioni per le dichiarazioni 2013. Per abbonamenti www.shopping24.it

LE INIZIATIVE

Sul web

PREVIDENZA

La guida completa alle pensioni integrative

Con la crisi, vale la pena riflettere sulla convenienza dei fondi pensione. Sono ancora pochi gli italiani che hanno aderito alla previdenza complementare, spesso intimoriti dalla complessità della materia. Per questo «Il Sole 24 Ore» ha realizzato una Guida. È possibile scaricarla direttamente dal web, al costo di 2,99 €.

Nello speciale, tutto ciò che è necessario sapere per districarsi tra le varie tipologie di fondi pensione, le diverse tassazioni applicate, la scelta delle rendite e una galleria di profili previdenziali con la data di pensionamento e l'analisi del tasso di sostituzione tra ultimo stipendio e primo assegno pensionistico, sia per quanto riguarda il primo che il secondo pilastro.



Domande+risposte

LE INDICAZIONI DEGLI ESPERTI

CHI PRESENTA
E CHI NO

01 PER PAGARE L'IVIE C'È IL SOCCORSO DI UNICO

Dispongo del solo reddito di pensione e posso fruire di alcune detrazioni e deduzioni (spese sanitarie, contributi previdenziali eccetera). Ho sempre dichiarato i miei redditi con il modello 730 e mi ritrovo regolarmente con una eccedenza a credito. L'anno scorso ho acquistato un piccolo appartamento in Francia, per cui dovrò compilare i quadri RW e RM (per l'Ivie, imposta sul valore degli immobili all'estero) del modello Unico.

Posso continuare a predisporre il modello 730 per il reddito da pensione e, separatamente, il modello Unico per la casa all'estero e l'Ivie, così da continuare a fruire anno per anno del rimborso fiscale del sostituto d'imposta e, anche, da evitare di ricorrere a un commercialista?

La risposta è affermativa. La possibilità del contribuente di continuare ad avvalersi del modello 730 non è preclusa dal fatto che egli abbia l'obbligo di provvedere alla dichiarazione e al monitoraggio dell'immobile tenuto a disposizione in Francia; in relazione al quale presenterà, quindi, i quadri RM e RW del modello Unico persone fisiche, unitamente al suo frontespizio, secondo le scadenze e i termini per esso previsti.

02 LA CEDOLARE OBBLIGA ALLA DICHIARAZIONE

Possiedo in comproprietà con il coniuge l'abitazione principale nonché una residenza secondaria e un appartamento locato.

Avendo pagato l'Imu per tutti gli immobili e anche la cedolare secca per quello locato e non possedendo altri redditi sono comunque tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi anche se non risulta dovuta nessuna imposta?

La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca (si vedano le istruzioni per la compilazione del modello 730/2013).

03 LA COLF NON PUÒ PRESENTARE IL 730

È vero che una colf non può presentare il modello 730?

La risposta è affermativa. A colf, badanti, autisti, giardinieri e, in genere, ai collaboratori familiari è preclusa la presentazione del modello 730 e il conseguente rimborso in busta paga delle eventuali eccedenze di crediti di imposta perché i "datori di lavoro" non sono sostituti di imposta, ovvero non effettuano trattenute fiscali sulle buste paga e quindi non possono compensare i crediti di imposta rimborsati ai propri dipendenti. Queste categorie di lavoratori quindi riceveranno dal datore di lavoro il prospetto riepilogativo annuale, e devono verificare in proprio se sono tenuti a compilare Unico e a versare le imposte con il sistema dell'acconto e del saldo.

04 IL RESIDENTE DEVE DENUNCIARE I REDDITI

Ho la residenza anagrafica in Italia presso l'abitazione di mio suocero dove torno per alcuni giorni durante l'anno. Da circa due anni vivo in Germania e vi pago le tasse. Non possiedo beni di sorta. Sono tenuto a fare la denuncia dei redditi (modello 730) in Italia?

Il mantenimento dell'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del lettore costituisce un

presupposto (per quanto formale) sufficiente a configurare la soggettività tributaria in Italia, ancorché lavori stabilmente da più anni in Germania. Pertanto, egli sarà tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi (anche) in Italia non esistendo neppure nelle norme convenzionali stipulate con il Paese estero di lavoro, la possibilità di optare ad una tassazione cosiddetta concorrente (ossia sia in Germania che in Italia). Se i redditi conseguiti attengono ad un'attività di lavoro dipendente, svolta in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, per un periodo superiore a 183 giorni (come nel caso in esame), verranno dichiarati sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (comma 8-bis, articolo 51, Tuir). Le imposte assolate in Germania a titolo definitivo sono recuperabili con la dichiarazione dei redditi in Italia, come credito d'imposta, in base ai criteri dettati dall'articolo 165, Tuir.

05 LA CASA VACANZA NON FA REDDITO

Vorrei sapere se il soggetto non residente, proprietario di appartamento in Italia non affittato, a seguito dell'introduzione dell'Imu, non è più tenuto a presentare dichiarazione dei redditi oppure l'esclusione dalla presentazione vale solamente per limiti di reddito da terreni/fabbricati inferiori a euro 500, tenendo conto anche degli immobili assoggettati a Imu?

Nella tabella riepilogativa a pagina 3 del modello 730, viene riportato come motivo di esenzione dalla presentazione della dichiarazione dei redditi l'esclusivo possesso, da parte del contribuente, di fabbricati non locati. Le istruzioni, in proposito, non pongono alcun altro condizionamento. Sul tema è anche intervenuta la circolare 5/E dell'11 marzo 2013, che, al punto 3, chiarisce: «Il principio secondo cui l'Imu sostituisce, per la componente immobiliare, l'Irpef e le ad-

dizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, comporta effetti anche sul piano degli obblighi dichiarativi, integrando le ipotesi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il contribuente che possiede solo redditi sostituiti dall'Imu non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre se possiede anche altri redditi è invitato a verificare nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione 730 e Unico Pf se la propria particolare situazione rientra tra i casi di esonero».

06 È L'ULTIMO A FARE SOSTITUTO D'IMPOSTA

Il 31 dicembre 2012 è stato il mio ultimo giorno di lavoro e sono pensionato Inps dal 1° gennaio 2013. Il 730 lo devo presentare all'Inps in quanto sostituto d'imposta oppure devo procedere diversamente?

La risposta è affermativa. Nel caso proposto dal lettore il sostituto d'imposta che effettuerà l'assistenza fiscale sarà l'ente pensionistico dal quale il contribuente percepisce l'indennità di pensione.

07 I CAF SONO ASSICURATI PER I DANNI AI CLIENTI

Ho deciso per la prima volta di avvalermi del Caf per la compilazione e l'invio del modello 730. Se il Caf commette errori di compilazione chi ne risponde?

I Centri di assistenza fiscale, per avere l'autorizzazione a operare, devono, fra le altre condizioni, disporre di una copertura assicurativa, mediante la quale fare fronte agli eventuali danni procurati ai loro assistiti, così come previsto dal regolamento di cui al decreto n. 164 del 31 maggio 1999.

VECCHI DEBITI E CREDITI

08 NEL RIGO E26 L'IRPEF NON DOVUTA

Un contribuente, nel 730/2011 ha indicato il Cud per indennità di disoccupazione dell'Inps che nel 2012 ha dovuto restituire in quanto non spettante. Come recuperare le imposte trattate nell'indennità? Può richiederle direttamente nel 730/2013? In che rigo, eventualmente, deve indicarle?

Il contribuente ha diritto a recuperare, sotto forma di oneri deducibili in base alla lettera d-bis dell'articolo 10 del Tuir, le imposte relative agli importi indebitamente percepiti nel 2011. Ciò sarà possibile con la dichiarazione 2013 relativa al periodo d'imposta 2012, nel corso del quale ha dovuto procedere alla restituzione al soggetto erogante. A tale scopo, dovrà indicare i citati importi nel rigo E26, identificati con il codice del modello 730/2013.

09 È COMPENSABILE IL CREDITO DEL 2010

Dopo aver presentato il modello 730/2012 ho ricevuto dall'agenzia delle Entrate la notizia di un credito Irpef relativo al 2010. Non avendo presentato il modello Unico entro settembre 2012 per segnalare l'esistenza di questo credito posso indicarlo nel modello 730/2013, tra i crediti Irpef relativi agli anni precedenti?

Le istruzioni alla sezione III (Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni) del modello 730 specificano che nella sezione stessa va indicato l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'agenzia delle Entrate e utilizzato in compensazione. A questo punto, quindi, non occorrono dichiarazioni correttive ma semplicemente il considerato credito Irpef andrà evidenziato invece nella dichiarazione, cioè nel 730/2013.

10 LA FIGLIA A CARICO NON SI DIVIDE PER MESI

Nel corso del 2006 un genitore ha a carico la propria figlia, disoccupata e senza alcun reddito, fino al mese di luglio. Nel mese

di agosto la figlia contrae matrimonio e viene assunta presso un'azienda, percependo un reddito di circa 3mila euro.

Il genitore compila il modello 730 attribuendosi la detrazione per la figlia a carico solo per i primi sette mesi dell'anno in questione. L'agenzia delle Entrate, effettuando il controllo formale del 730 e incrociando i dati del Cud rilasciato alla figlia, disconosce la detrazione relativa alla figlia a carico. Si chiede se è legittimo il comportamento dell'Agenzia, la quale non ha considerato che la situazione è cambiata dal mese di agosto, quando la figlia ha contratto matrimonio.

L'operato dell'ufficio dell'agenzia delle Entrate è corretto, in quanto coerente con la norma (comma 2 dell'articolo 12 del Tuir) che non ammette la detrazione per familiare a carico se questi è titolare di un reddito annuo superiore a 2.840,51 euro,

a nulla rilevando il momento – che, in ipotesi estrema, potrebbe anche identificarsi nell'ultima settimana del mese di dicembre – del periodo d'imposta in cui lo ha conseguito. La quantificazione della detrazione per dodicesimi su base annua è invece determinata da altre condizioni (comma 3), che si possono verificare nel corso del periodo d'imposta in relazione alla situazione familiare, come, per esempio, la nascita di un figlio, il sopraggiunto matrimonio del contribuente, un decesso.

REDDITI DA DICHIARARE

11 LA DISOCCUPAZIONE FA CUMULO

Una persona licenziata il 19 febbraio 2012 ha fruito della indennità di disoccupazione emessa dall'Inps per gli otto mesi successivi. Tale indennità va ad accumularsi al reddito da indicare in dichiarazione dei redditi (730)?

Se la risposta è positiva, vorrei sapere dove potrò rilevare il dato preciso dell'ammontare di tale reddito lordo; l'Inps emette un modello Cud come il datore di lavoro?

E, se lo emette, devo richiederlo o verrà spedito direttamente a casa? Vorrei anche sapere se la "liquidazione", o "Tfr", che ho ricevuto ha una tassazione separata e non andrà indicata nel 730 o se anch'essa dovrà essere conteggiata.

Siccome, poi, è stata corrisposta una indennità per l'ingiusto licenziamento subito, vorrei sapere se tale importo è anch'esso da indicare o subisce una tassazione separata da non comunicare con il 730.

E dove troverò indicato con precisione tale importo?

L'indennità di disoccupazione erogata dall'Inps (l'Istituto nazionale di previdenza sociale) si cumula, in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, con eventuali altri redditi di lavoro percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta. Le stesse istruzioni alla compilazione del modello 730 precisano, infatti, che sono da inserire in dichiarazione dei redditi le indennità e le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell'Inps o di altri enti (a titolo di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione ordinaria e speciale).

L'erogazione di tale somma viene certificata dall'Inps tramite la predisposizione del modello Cud (così come avviene per la generalità dei datori di lavoro), modello che l'Istituto provvede a inviare al domicilio del contribuente. Per quanto attiene agli ultimi due aspetti, si evidenzia che:

■ l'importo percepito a titolo di trattamento di fine rapporto non deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi;

■ l'indennità risarcitoria per illecito licenziamento è soggetta a tassazione separata (con aliquota del Tfr) e, quindi, non va indicata nel modello 730. L'importo percepito a tale titolo trova esposizione nella sezione «Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale» del modello Cud.

12 NOTIFICA INPS PER GLI EREDI

Un contribuente pensionato ha presentato nel mese di maggio 2012 il proprio modello 730, da cui risulta un credito Irpef di 150 euro. Il me-

desimo contribuente è morto nel mese di giugno 2012. Gli eredi sono tre figli e il coniuge, che ha già presentato richiesta di pensione di reversibilità. In quale modo può essere recuperato il credito Irpef spettante al contribuente deceduto, dato che la pensione del medesimo è stata ovviamente cancellata?

L'agenzia delle Entrate, da ultimo con la circolare 15/E del 25 maggio 2012, precisa che, in caso di decesso del contribuente, il sostituto d'imposta (nel caso concreto l'Inps) non deve effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730. Nel caso proposto dal lettore, l'Inps comunicherà agli eredi gli importi a credito spettanti, provvedendo a indicarli anche nell'apposita certificazione modello Cud. Tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi dovranno, o comunque potranno, presentare per conto del contribuente deceduto. Gli eredi, in alternativa, possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del Dpr 602/1973.

13 NEL RIGO F3 IL VECCHIO CREDITO IRPEF

Un datore di lavoro, nel periodo luglio/dicembre 2012, non riesce a rimborsare all'unico dipendente, la somma totale del credito Irpef scaturente dal 730/2012 (redditi 2011). In sede di compilazione del modello 730/2013 (redditi 2012), per la somma di credito che residua dal 2011, oltre all'eventuale ulteriore credito dal 2012, si intende operare come segue:

① indicazione in quadro F - sezione III - (F3 colonna 1) dell'eventuale credito complessivo;

② indicazione in quadro I Imu (I1) degli importi a credito per compensare il debito Imu 2013 (acconto e saldo).

Si intenderebbe così accelerare la fruizione in tempi rapidi del credito Irpef, altrimenti rimborsabile in più annualità. È corretto, a vostro parere, l'operato proposto?

Alla colonna 1, rigo F3, sezione III del quadro F del 730/2013 va riportato soltanto il credito Irpef derivante dalle precedenti dichiarazioni (nella fattispecie

730 2012), che per qualunque motivo non è stato rimborsato

dal sostituto il quale ne darà, altresì, evidenza al punto 36 del modello Cud 2013. Per la compensazione del credito complessivo risultante dalla dichiarazione 2013, così come desumibile dal 730-3, con il debito Imu, verrà esercitata, secondo quanto anticipato dal lettore, l'opzione nel richiamato quadro I.

14 RISCATTO VOLONTARIO DAL FONDO PENSIONE

Ho un Cud 2012 dove al punto 1 è indicato un importo relativo al riscatto volontario della posizione individuale ad un fondo pensionistico complementare.

In quale quadro del modello 730 dovrò indicare l'importo? Il fatto che sia indicato al punto 1 del Cud è sufficiente per assimilarlo ai redditi di lavoro dipendente?

Nel punto 1 del modello Cud trova collocazione esclusivamente l'importo derivante dal riscatto della posizione individuale maturata presso il fondo pensione nel periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2006 esercitato per motivi diversi da quelli di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. La somma deve essere tassata infatti con l'aliquota progressiva, facendo concorrere la stessa alla formazione del reddito complessivo del contribuente. Le istruzioni alla compilazione del modello 730 precisano che tale importo vada inserito nella Sezione I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati.

15 PRINCIPIO DI CASSA PER IL CO.CO.CO.

Sono uno studente; ho lavorato come promoter con un contratto di collaborazione occasionale nei mesi di novembre e dicembre 2011, ma il pagamento è stato effettuato a 40 giorni, quindi a febbraio 2012. Il problema che mi pongo è se questo reddito, da cui deriva la possibilità di essere ancora a carico dei miei genitori, deve essere dichiarato per l'anno fiscale 2011 o 2012.

In base al principio di cassa, che caratterizza la tassazione dei redditi conseguiti al di fuori dell'esercizio d'impresa, il prelievo d'imposta e i connessi adempimenti

dichiarativi avvengono in relazione all'anno in cui i redditi stessi vengono conseguiti, a nulla rilevando la diversa annualità in cui sono state eseguite ed ultimate le prestazioni lavorative da cui essi derivano. Pertanto, i corrispettivi erogati nel 2012 (per l'attività di lavoro occasionale svolta nel 2011) rileveranno redditualmente in tale anno ed andranno dichiarati con Unico/730 da presentare nel 2013.

Analoga valutazione va fatta in merito alla possibilità di essere considerato familiare fiscalmente a carico.

16 LA LIQUIDAZIONE DAL FONDO PENSIONI

Una signora, vedova con una pensione di 8mila euro annui, ha ricevuto nel marzo 2012 una liquidazione del fondo pensioni per il decesso del figlio, avvenuto nel settembre 2011.

Vorrei sapere se è corretto inserire il Cud 2012, rilasciato dal fondo pensioni, con l'importo di liquidazione, nel 730 del 2013.

Inoltre, vorrei sapere se, per quanto riguarda i ticket sanitari, la signora gode comunque di esenzione per l'anno 2012 o se la liquidazione va a sommarsi alla pensione per il calcolo del reddito annuo.

Si ritiene che l'importo del riscatto percepito dalla signora in conseguenza del decesso del figlio (aderente al fondo pensione) non vada inserito nella dichiarazione dei redditi in quanto reddito assoggettato, ai sensi del comma 4, articolo 14 del Dlgs 252/2005, a ritenuta a titolo di imposta. Presumibilmente, tale reddito trova collocazione nel modello Cud, ma nella parte B - Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale. Per il diritto all'esenzione dal pagamento del ticket per fasce di età e/o per reddito, il reddito va inteso al lordo, è riferito all'anno fiscale precedente e dovrà essere autocertificato dal cittadino (o in caso di impossibilità da un suo familiare) sul retro della ricetta e al momento della fruizione delle prestazioni. Qualora tale reddito non sia da inserire nella dichiarazione dei redditi, non si sommerà al reddito della pensione per l'anno 2013.

17 L'ABBATTIMENTO SUI REDDITI FONDIARI

Sono proprietario di un appartamento in Toscana situato in un complesso di case e appartamenti per vacanza. La normativa regionale obbliga i proprietari alla gestione unitaria in forma imprenditoriale del complesso e per questo è stata costituita una società tra tutti i proprietari con la funzione di "gestore". Il gestore assicura i servizi richiesti dalla normativa regionale ed alla fine di ogni anno comunica a ciascun proprietario l'importo ricavato dalla locazione e la sua quota di spesa per la gestione unitaria. Qual è il reddito da dichiarare per la tassazione, il corrispettivo totale delle locazioni o quello al netto delle spese sostenute per assicurare i servizi essenziali richiesti dalla normativa regionale?

Il reddito derivante dalla locazione degli immobili deve essere sottoposto a tassazione, dal contribuente persona fisica, con i criteri propri dei redditi fondiari, in relazione ai quali viene riconosciuto un abbattimento forfetario (pari al 15%; 5% a decorrere dal 2013) sostitutivo delle spese effettivamente sostenute (comma 4-bis articolo 37 Tuir). Per quanto precede, il compenso corrisposto all'ente societario per la riscossione dei canoni di locazione

non potrà essere portato a deduzione di questi ultimi, ancorché il suo intervento venga imposto da una norma regionale.

18 ANCHE LA STOCK OPTION ENTRA NEL 730

Sono un pensionato e, per la dichiarazione dei redditi, utilizzo annualmente il 730. Nel 2012 ho esercitato il mio diritto su stock option a suo tempo concesse. Per la dichiarazione dei redditi conseguiti, e per il pagamento della relativa imposta, devo utilizzare Unico e il modello F24 o posso continuare a presentare il 730?

Il lettore, in relazione all'anno d'imposta in cui ha esercitato il diritto di opzione sui titoli azionari, è legittimato a utilizzare il modello 730/2013, poiché l'imponibile così conseguito (differenziale tra il valore delle azioni stesse e l'ammontare da egli corrisposto per il loro acquisto) si qualifica come reddito di lavoro dipendente (circolare 54/E/2008), compatibile con la modulistica dichiarativa citata.

19 LA CEDOLARE SECCA A SALDO 730/2014

Devo effettuare la registrazione annuale di un contratto di affitto (4 anni + 4) stipulato nel 2010. Vorrei, nell'occasione, optare per la cedolare secca. Non so come devo comportarmi con gli acconti, cioè se devo provvedere personalmente tramite modello F24 (e quando), oppure se, dovendo presentare il modello 730 a maggio 2013, posso pagare gli acconti tramite le ritenute operate dal sostituto di imposta.

L'obbligo di versare l'acconto, dovuto nella misura del 95% del suo ammontare, non riguarda i contribuenti che optano nel 2013 per l'applicazione della cedolare secca, come nel caso di specie. Essi, quindi, verseranno l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca integralmente a saldo nel 2014 (modello 730/2014).

20 SPAZIO ALLE QUOTE DI PROPRIETÀ

A seguito dell'affitto di due lastrici di proprietà condominiale, l'amministratore del condominio ha inviato a ogni proprietario un prospetto contenente una tabella di calcolo relativa al frazionamento della rendita di locazione dei lastrici stessi, nella quale sono indicati sia i nomi dei singoli proprietari che le relative quote spettanti, calcolate in base ai millesimi posseduti. Vorrei sapere dove va esposta tale rendita sul modello 730 e quali dati occorrono, oltre al numero di partita e sezione catastali indicati nella comunicazione dell'amministratore.

In presenza di un'autonoma rendita e di quota di proprietà, si ritiene possibile evidenziare i dati in questione nei righe da B1 a B10, indicando in colonna 1 la rendita, in colonna 2 il codice di utilizzo 13, in colonna 3 e in colonna 4 rispettivamente il periodo e la percentuale di possesso, in colonna 5 il codice canone e in colonna 6 il canone di locazione (si vedano le istruzioni al modello 730/2013, pagine 17-19).

21 LA MINUSVALENZA VAIN «RT» DI UNICO

Le minusvalenze derivanti da titoli azionari devono essere necessariamente riportate nel modello Unico o è possibile compilare il modello 730/2012?

Qualora il contribuente - che si sia avvalso, per la dichiarazione dei redditi, del modello 730 - abbia realizzato minusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate/non qualificate ed intenda riportarle negli anni successivi, sarà tenuto a presentare, oltre al modello 730, anche il quadro RT di Unico Persone fisiche unitamente al frontespizio, secondo modalità e tempi previsti per questo modello. La stessa modalità dichiarativa con modulistica abbinata è possibile in presenza di minusvalenze realizzate entro il quadriennio precedente e per le quali non ricorra la necessità di utilizzarle in compensazione (tuttavia, qualora si debba compensare la minusvalenza derivante da una partecipazione qualificata con una plusvalenza di analoga natura, il contribuente è tenuto a dichiarare tutti i redditi posseduti esclusivamente con Unico). In ogni caso, le minusvalenze del periodo e quelle dei periodi precedenti (non oltre il quarto) per essere utilizzate in compensazione vanno indicate nelle pertinenti dichiarazioni (commi 3 e 5 articolo 68 Tuir, istruzioni a Unico Pf 2013, fascicolo II, pagina 23).

RISPOSTE A CURA DI
**Alfredo Calvano, Giuseppe Merlino,
Antonio Piccolo, Luca Vichi**

22 | REDDITO OCCASIONALE NEL 730 CONGIUNTO

Nel 2012 ho svolto, in forma occasionale, un lavoro autonomo per 25 giorni e ho pagato la ritenuta d'acconto del 20 per cento. Poiché mi spettano le detrazioni per lavoro e di conseguenza risulterebbe un credito di imposta, se presento la dichiarazione congiunta, il sostituto d'imposta di mio marito, che presta anche assistenza fiscale, rimborsa il credito derivante? Il reddito in questione si inserisce nella sezione redditi diversi?

La tipologia del reddito conseguito in via occasionale dal contribuente è compatibile con l'utilizzo del modello 730 (quadro D rigo D5, dedicato ai redditi cosiddetti diversi, che beneficiano della detrazione di cui all'articolo 13 del Tuir), la presentazione del quale potrà avvenire, quindi, in forma congiunta con il coniuge. La posizione creditoria e/o debitoria dell'imposta finale relativa ai redditi di entrambi verrà conteggiata cumulativamente mediante la compilazione del modello 730-3 e liquidata dal sostituto del coniuge dichiarante.

The image displays a collage of 24 pages from the magazine "Domande+risposte" (Q&A). The pages are arranged in a grid-like fashion, showing various questions and answers on topics like health, science, and technology. Some pages feature colorful headers or footers, while others are plain white with black text. The text is mostly in Italian, with some English words interspersed. The pages are numbered 01 through 24, indicating a sequence of questions and answers. The overall layout is dense and informative, typical of a Q&A magazine.

Firmato il protocollo per la Giornata nazionale della previdenza

di Anna Messia

Firmato ieri a Roma il protocollo d'intesa per l'edizione 2013 della Giornata nazionale della previdenza (Gnp) che si terrà in Borsa Italiana a Milano dal 16 al 18 maggio. I membri del comitato sostenitore della Gnp hanno condiviso e si sono impegnati a perseguire l'obiettivo della manifestazione, riassunto nelle parole pronunciate dal professor Alberto Brambilla, coordinatore della Giornata Nazionale della Previdenza: «Dobbiamo migliorare la conoscenza dei temi previdenziali e renderli fruibili a tutti al fine di favorire scelte consapevoli», ha dichiarato, aggiungendo che «il quadro della situazione in Italia è sempre più preoccupante. Manca informazione e le persone non sanno che cosa fare per il proprio futuro, continuando a rimandare scelte importanti». Del resto, secondo i dati della recente ricerca Gfk- Eurisko,

appositamente realizzata per Gnp 2013, il 73% degli italiani lavoratori ha sentito parlare della riforma Monti-Fornaro ma ben il 66% non sa di che cosa si tratta. Il 39% delle persone non conosce bene i contenuti della legge e un 27% non ha alcuna informazione al riguardo.

A firmare il protocollo sono stati tra gli altri Andrea Camporese, presidente Adepp, Giorgio Righetti, direttore generale dell'Acri, Sergio Corbello, presidente di Assoprevidenza, Alessandra Franzosi, Institutional Investor & Market Analysis di Borsa Italiana, Fabio Cerchiai, presidente Febaf, Giovanna Boggio Robutti del consorzio Pattichiari, Jole Vernola di Confcommercio e Sandro Corti di Confartigianato. Promossa da Itinerari Previdenziali e coorganizzata da Prometeia, la manifestazione arriva quest'anno alla terza edizione con un programma che prevede un'intera giornata dedicata ai giovani e alle donne. (riproduzione riservata)



E' pignorabile il 100%

L'obbligo di versare direttamente in banca pensioni e stipendi sopra i mille euro li espone del tutto all'aggressione dei creditori

Accredito di pensioni e stipendi sul conto corrente a rischio pignoramento. I limiti al trasferimento del contante introdotti dal decreto Salva Italia (decreto legge 201 del 2011) e il conseguente obbligo per i lavoratori dipendenti e i pensionati di aprire e intrattenere conti correnti bancari e postali per l'accredito obbligatorio delle somme percepite che superino i mille euro mensili, espongono questi ultimi al sequestro e al successivo pignoramento delle stesse nella forma del pignoramento presso terzi.

L'esecuzione presso terzi prende di mira il conto. Equitalia: attuiamo già i correttivi

Bongi a pagina 21

Pensioni, beffa pignoramenti

Gli accrediti sul c/c non sono sottoposti a limiti di legge

DI ANDREA BONGI

Accredito di pensioni e stipendi sul conto corrente a rischio pignoramento. I limiti al trasferimento del contante introdotti dal decreto Salva Italia (dl 201/2011) e il conseguente obbligo per i lavoratori dipendenti e i pensionati di aprire e intrattenere conti correnti bancari e postali per l'accredito obbligatorio delle somme percepite che superino i 1.000 euro mensili, espone questi ultimi al sequestro e al successivo pignoramento delle stesse nella forma del pignoramento presso terzi.

La situazione che si è venuta a creare a seguito dell'obbligo normativo sopra ricordato è stata solo parzialmente alleviata dal successivo dl n.16/2012 (c.d. decreto semplificazioni) che è intervenuto per modificare i limiti di pignorabilità degli stipendi e degli altri emolumenti da parte dei concessionari della riscossione.

In particolare attraverso l'inserimento nel Dpr 602/73 del nuovo articolo 72-ter la cui rubrica è appunto «limiti di pignorabilità», si è introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema di pignoramento degli stipendi del tutto simile a quello vigente nella vicina Francia.

Grazie a tale modifica normativa il concessionario della riscossione, in deroga alle ordinarie previsioni del codice di procedura civile, potrà pi-

gnorare gli stipendi, i salari e le altre indennità equipollenti percepiti dal debitore nelle seguenti misure: un decimo per importi fino a 2 mila euro, un settimo per importi da 2 mila a 5 mila euro.

Per gli importi superiori il pignoramento esattoriale tornerà a coincidere con quello stabilito dalle disposizioni del codice di procedura civile nella misura più elevata pari a un quinto.

Tale novità normativa non ha però evitato il rischio che il concessionario della riscossione (Equitalia) piuttosto che avviare una procedura coattiva di pignoramento dello stipendio o della pensione, sottoposta come tale ai nuovi limiti sopra evidenziati, preferisca aggredire direttamente l'intera somma detenuta sul conto corrente del debitore.

Equitalia, interpellata da *ItaliaOggi*, mette le mani avanti: «Equitalia non può conoscere a priori quello che viene depositato sul conto corrente a causa anche di una giurisprudenza contrastante in materia. Equitalia però adotta gli eventuali correttivi del caso in presenza di una richiesta da parte del contribuente che comprovi che sul conto corrente confluisca solo la pensione, la stipendio o altra indennità».

In buona sostanza laddove si dia prova, tutt'altro che semplice, che sul conto in entrata transiti solo l'accredito della pensione o lo stipendio, la società della riscossione applica i paletti per la pignorabilità degli stipendi. Ma se al contrario di Equitalia fosse un altro il creditore del malcapitato? Sarebbe dunque possibile

aggredire l'intera capienza del conto corrente.

Con l'effetto che in questo modo i limiti al pignoramento dello stipendio o della pensione introdotto dal legislatore con il decreto semplificazioni, sono nei fatti aggirati.

Una volta che la mensilità è affluita sul conto corrente bancario o postale infatti essa perde sia la qualifica di emolumento di lavoro dipendente o pensionistico che le tutele ad esse riservate dal legislatore.

E il pignoramento dei conti correnti bancari o postali da parte di Equitalia segue, per così dire, una corsia preferenziale rispetto ai creditori ordinari. Per tale azione esecutiva infatti il concessionario della riscossione può avvalersi delle disposizioni contenute nell'articolo 72-bis del dpr 602/1973 e ordinare al terzo, ossia alla banca o all'ente poste italiane, il pagamento di una somma in denaro senza la necessità di una preventiva citazione dello stesso in giudizio per verificare l'esistenza e la consistenza del credito che il debitore esecutato vanta nei suoi confronti.

In questo scenario tutt'altro che confortante si è inserita anche la Corte di cassazione che con la sentenza n.17178 del 9 ottobre 2012 ha di fatto avalato e legittimato l'operato dei concessionari della riscossione e più in generale dei creditori ordinari del dipendente o del pensionato. Secondo tale pronuncia infatti «qualora le somme dovute per crediti di lavoro siano già affluite sul conto cor-

rente o sul deposito bancario del debitore esecutato, non si applicano le limitazioni al pignoramento previste dall'articolo 545 cod. proc. civ.» con la conseguenza che il creditore procedente può arrivare fino a «prosciugare» il conto corrente del suo debitore che rimane dunque privo di tutela.

In buona sostanza secondo la Cassazione quando il creditore pignorante sottopone a sequestro le somme esistenti presso un istituto bancario ove il debitore intrattiene un rapporto di conto corrente e sul quale affluiscono anche le mensilità di stipendio, il credito che viene pignorato è il credito alla restituzione delle somme depositate che trova titolo nel rapporto di conto corrente. A tale fine divengono del tutto irrilevanti le ragioni per le quali quelle «somme» sono state versate su quel conto.

Lo scenario sopra delineato risulta solo parzialmente rappresentato dai dati contenuti nella recente relazione sull'andamento della riscossione per l'anno 2011, presentata dal ministro dell'economia al parlamento (si veda *ItaliaOggi* del 4 aprile).

La suddetta relazione sull'attività di riscossione coattiva riguarda infatti l'esercizio 2011 mentre la propensione all'utilizzo delle procedure espropriative sui conti correnti e postali dei pensionati e dei lavoratori dipendenti secondo le modalità sopra illustrate è un fenomeno che si è sviluppato essenzialmente dopo l'entrata in vigore del dl 16/2012, ossia nel secondo semestre dello scorso anno.

—© Riproduzione riservata—



ItaliaOggi
E' pignorabile il 100%
 Lobbismo di evasione diventato un lavoro pensione e dispendi
 segue i mille euro la spesa del tutto all'esposizione dei creditori

Al Visconti: Venezia e Zito brisano
 che l'altro nuovo vanto italiano

Banche trasparenti in Europa

LA MIA AUTO
 Per la Pagine
 Milano e
 del design
 settimana 25

Pubblita
 quotidiani
 2013
 settimana 25

IL QUOTIDIANO DELLA SOCIETA'

ItaliaOggi
Diritto & Fisco
Pensioni, beffa pignoramenti
 Gli accrediti sul c/c non sono sottoposti a limiti di legge

Lotta all'evasione a cinque in Ue

Richiesta all'Inps entro il 6 giugno

Minimali, via al ricalcolo

DI CARLA DE LELLIS

Scade il 6 giugno il termine per richiedere il ricalcolo dei contributi da parte delle aziende agricole per periodi precedenti al IV trimestre 2012 e l'applicazione di sanzioni ridotte. Lo stabilisce l'Inps nel messaggio n. 5921 di ieri, prorogando il termine fissato nel messaggio n. 17901/2012 e già una volta rinviato dal messaggio n. 2126/2013.

Minimale contributivo.

La proroga riguarda l'obbligo a carico delle aziende agricole di osservare il minimale contributivo, obbligo che impone di calcolare i contributi su un imponibile non inferiore alle retribuzioni fissate da leggi e contratti collettivi. La regola, prevista dalla legge n. 81/2006 con effetto a partire dal 1° gennaio 2006, è inderogabile secondo quanto stabilito dal ministero del lavoro lo scorso anno. Nelle more di tale chiarimento l'Inps aveva sospeso gli effetti delle diffide già emesse e aveva bloccato gli accertamenti, i quali invece, a partire dal trimestre ottobre/dicembre 2012, hanno ripreso a essere notificati alle aziende.

Ricalcolo dei contributi.

Nell'ambito dell'attività amministrativa finalizzata alla verifica delle retribuzioni delle aziende agricole, l'Inps aveva stabilito che, relativamente agli atti di accertamento già emessi per i periodi precedenti aventi ad oggetto differenze retributive, avrebbe consentito richiedere il ricalcolo dei contributi addebitati con applicazione dei benefici contributivi previsti per le aziende agricole e con possibilità di richiedere la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura del tasso degli interessi legali, vigenti alla data dell'istanza. Con il recente messaggio l'Inps ha prorogato il termine per presentare questa richiesta di altri 60 giorni a decorrere dall'8 aprile 2013 (che quindi si fissa al 6 giugno 2013).

Infine, il messaggio ribadisce che le sedi territoriali dell'Inps si asterranno dal notificare ulteriori atti di accertamento per periodi non ancora prescritti e diffidati, fino a nuove disposizioni che l'Istituto di previdenza fornirà con nuovo messaggio, al fine di consentire il proseguimento dell'operazione di confronto delle retribuzioni contrattuali.



CTR LAZIO *Pensionati, benefit tassati*

DI BENITO FUOCO
E NICOLA FUOCO

Le riduzioni tariffarie, gli sconti e ogni tipo di beneficio che le aziende concedono ai propri ex dipendenti, in virtù del rapporto di lavoro pregresso, sono fringe benefit e vanno tassati anche dopo la pensione. Nella sentenza n. 148/01/13 del 6 marzo, la prima sezione della Ctr del Lazio ha affermato questo singolare e interessante principio di diritto tributario. Il caso trattato riguarda la richiesta di rimborso avanzata da un ex dipendente dell'Enel per quanto riguarda la parte di Irpef trattenuta dalla pensione sul controvalore della riduzione tariffaria praticata dall'azienda di energia elettrica ai propri ex lavoratori. Secondo il pensionato, essendo cessato il rapporto di lavoro, le somme in questione non avevano più ragion d'essere tassate, tanto che, a seguito di ricorso presso la Ctp di Roma, il collegio tributario di primo grado accoglieva la domanda e disponeva il diritto al rimborso di quanto indebitamente trattenuto.

Di diverso tenore la decisione della Ctr Lazio che ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate con una motivazione alquanto convincente. «La soluzione alla questione», afferma la commissione, va ricercata nell'articolo 48, comma 2 lettera f) del Tuir, dove si chiarisce che tali benefici (fringe benefit), connessi all'esistenza del rapporto di lavoro, hanno natura remuneratoria e concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile; da leggersi in combinato con l'articolo 49, comma 2 dello stesso Testo unico, che «equi-

para a tutti gli effetti le pensioni ai redditi da lavoro dipendente», determinando, a parere del collegio tributario, «la piena continuità tra rapporto di lavoro e trattamento di quiescenza».

Il giudice laziale conclude la propria pronuncia affermando che «vanno pertanto assoggettati alla normale ritenuta Irpef tutte quelle elargizioni correlate al rapporto di lavoro, anche se la materiale corresponsione avviene successivamente alla cessazione del rapporto medesimo».



Ricerca Eurisko: il 66% degli italiani non conosce la riforma Fornero

Pensione? Meglio il lotto

Al gioco 15 mln di €. Per l'integrativa solo 5

DI SIMONA D'ALESSIO

Tentare la fortuna al Superenalotto si, investire nella propria pensione (molto) meno: nel 2011, secondo l'Agenzia delle entrate, sono stati spesi 15 milioni per il gioco d'azzardo e poco più di cinque e mezzo per fondi previdenziali. E il fatturato delle varie lotterie e scommesse è passato dai 14,3 miliardi del 2000 ai 79,9 del 2011, con una previsione di 90 miliardi per l'anno successivo. Italiani, dunque, scarsamente interessati a come riusciranno a mantenersi una volta lasciato il lavoro, poiché il 66% degli interpellati dall'Eurisko ammette di non conoscere le nuove regole del decreto «Salva-Italia» (legge 214/2011), mentre soltanto due su dieci dichiarano di essersi sottoposti a un «check

up previdenziale» per sapere cosa troveranno nel futuro assegno. Temi che non possono rimanere in sospeso, visto che in tempo di crisi la coperta del welfare diventa sempre più corta, e saranno al centro della terza edizione della Giornata nazionale del-

va, illustrando la tre giorni di eventi e dibattiti (dal 16 al 18 maggio a Milano, nella sede della Borsa), «dimostrano che manca tutto, tranne i soldi per i giochi che, fra l'altro, subiscono una tassazione dell'11%, ben inferiore a quella della previdenza complementare».

In passato si pensava alla pensione soltanto a fine carriera perché, con il generoso metodo retributivo (basato sulla media delle buste paga recenti) erano gli ultimi anni a contare, al contrario adesso valgono i primi periodi lavorativi e la continuità

dei versamenti lungo tutto l'arco dell'attività svolta. E a far suonare il campanello dall'allarme sulla consistenza dell'assegno per coloro che hanno iniziato a praticare un mestiere nel 1996, deve essere la consapevolezza che «lo

stato pagherà la sola pensione frutto dei contributi versati, senza più integrazioni», mentre attualmente a beneficiare dell'«aggiunta» pubblica sono quasi 7 milioni di prestazioni, pari al 30% del totale di quelle erogate. Uno sguardo alle simulazioni della «busta arancione» (l'estratto conto previdenziale nato nei paesi scandinavi, a cui l'Italia si sta adeguando, si veda *ItaliaOggi* del 21/03/2013) permette di scoprire come, per esempio, al dipendente ventitreenne assunto nel 1996, che si ritirerà nel 2037 con 65 anni d'età e 39 circa di contributi, spetterà una somma pari a circa il 65% dell'ultimo decennio di stipendio; peggio andrà all'autonomo, per il quale la percentuale scenderà fino al 50%. Meglio, perciò, acquisire tutte le informazioni possibili per «occuparsi seriamente del proprio avvenire», conclude Brambilla, annunciando che la Gnp riserverà «un'attenzione particolare alle donne e ai giovani».

© Riproduzione riservata



la previdenza (Gnp), presentata ieri a Roma dal suo coordinatore, Alberto Brambilla, già presidente del Nucleo di valutazione della spesa pensionistica del ministero di via Veneto. Le cifre dell'amministrazione finanziaria, osser-



Il piano-prepensionamenti Bper si è concluso oltre la soglia prevista di 450 unità, che consentirà l'inserimento di 49 nuove risorse.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



Irrilevante il deposito del contratto

La detassazione della produttività non attende la Dtl

Enzo De Fusco

Già da questo mese di aprile le somme per la **produttività** potranno essere detassate al 10% anche se il **contratto aziendale** non è stato ancora depositato presso la **Dtl** competente. Il deposito, infatti, ha solo una finalità di monitoraggio e valutazione di conformità.

Il Dpcm 22 gennaio 2013 è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 75 del 29 marzo 2013 e stabilisce le modalità attuative dalla norma che consente di detassare gli elementi retributivi di produttività.

Il beneficio consiste in una imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. Inoltre, il Dpcm prevede anche che i redditi agevolati non concorrono a formare il reddito del lavoratore e non rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (Isee), mentre, questa somma rileva per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali come, ad esempio, le prestazioni pensionistiche di reversibilità o di inabilità.

Si pone ora il problema per le aziende di quando partire a detassare le somme. Il ministero del Lavoro, con la circolare 15/2013, ha chiaramente affermato che la data a partire dalla quale si forma il diritto a fruire del beneficio è quella di sottoscrizione dell'accordo o di recepimento delle intese territoriali.

Questa precisazione va messa in correlazione con quando indicato nell'articolo 3 del Dpcm, in cui si afferma che «al fine di consentire il monitoraggio dello sviluppo delle misure di cui al presente decreto e la verifica di conformità degli accordi alle disposizioni del presente decreto, i datori di lavoro provvedono a depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformità dell'accordo depositato alle disposizioni del presen-

te decreto».

Pertanto, il deposito dell'accordo collettivo ha la funzione di consentire il monitoraggio e la verifica di conformità. Su questo punto, le considerazioni da fare sono due. In primo luogo va valutato se la detassazione debba essere preceduta dal deposito dell'accordo. Seppure, il deposito abbia una funzione di

LO SPARTIACQUE

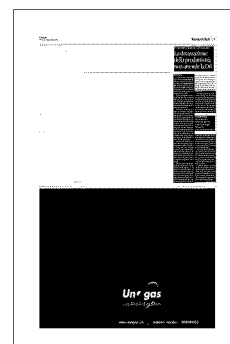
Per l'applicazione dell'imposta del 10% conta la data di sigla dell'accordo

o di recepimento dell'intesa verifica di "conformità", questa la norma non lo ritiene propedeutico alla concessione del beneficio. Ovviamente, il Ministero si riserva sempre di verificare a posteriori che il contratto sia conforme alla legge.

In secondo luogo, dalla lettura della norma, il termine di 30 giorni non sembra avere le caratteristiche di perentorietà a pena di decadenza dal beneficio. Quindi deve ritenersi possibile anche il deposito successivo.

È bene precisare che le scelte che saranno adottate dai contratti non potranno essere sindacate dagli organi ispettivi, i quali dovranno limitarsi a verificare che siano presenti gli indicatori quantitativi e le linee di intervento fissate dalla legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le lacune del ticket per i licenziamenti

NON SOLO SACRIFICI PER LE IMPRESE

Con la riforma del mercato del lavoro, il legislatore ha deciso di imporre, a carico di tutte le aziende, un ticket per i licenziamenti. Questo, con il contributo mensile servirà per pagare il sostegno al reddito per i lavoratori che restano disoccupati. La scelta ha come presupposto la socializzazione dei costi quando una realtà produttiva è costretta a ridimensionare gli organici. Se questo è lo spirito, occorre evidenziare come il sacrificio richiesto alle imprese deve essere bilanciato dall'impegno a creare un sistema efficiente di replacement. La mancanza di politiche formative per dare una nuova opportunità ai lavoratori che perdono il lavoro fa la differenza tra il sistema italiano e quello dei Paesi europei più avanzati. Passi avanti ne sono stati fatti, per esempio vincolando il beneficio dei supporti economici a chi è rimasto senza lavoro all'accettazione di opportunità occupazionali alternative. Tuttavia, la situazione impone un cambio di velocità: non si può continuare a traccheggiare. La riforma delle pensioni, con lo spostamento in avanti dell'età per il collocamento a riposo, e il mercato del lavoro in rapida evoluzione impongono di avere il coraggio per progetti innovativi, in modo che le persone, più o meno giovani, abbiano la possibilità - con la formazione e l'aggiornamento - di ricollocarsi.

I fondi delle imprese devono avere una destinazione trasparente: è un dovere nei confronti delle aziende che si ritrovano ogni giorno a fare i conti con la variabile costo del lavoro e nei confronti dei lavoratori che hanno la necessità di rimettersi in gioco, riarticolarlo le vecchie competenze. Se questa non dovesse essere la strada, il ticket sui licenziamenti si tradurrebbe in una tassa cieca. E per ciò iniqua.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



2017La data di addio alla mobilità
per le grandi imprese**LAVORO**
Contributo Aspi
per tutte le imprese

► pagina 19

Lavoro. Le tabelle degli oneri in base alla classificazione Inps delle imprese e al numero di dipendenti

Contributo Aspi per tutti i settori

Soggette al pagamento anche le aziende del credito, le assicurazioni e i condomini

Da iscrivere in bilancio

Costi per Aspi e mobilità a carico dei datori di lavoro appartenenti ad alcuni dei settori economici maggiormente rappresentativi sulla base dell'inquadramento previdenziale dei lavoratori interessati

Tipologia aziende	Periodo	Aspi in percentuale (1)		Contributo Aspi mensile per Ctd in percentuale (2)		Aspi per cessazioni in euro (3)		Contributo mensile per la mobilità in % (4)		Contributo di ingresso per il collocamento in mobilità in euro (5)	
		Soggetti (6)	Apprend.	Soggetti (6)	Apprend.	Soggetti (6)	Apprend.	Soggetti (6)	Apprend.	Soggetti (6)	Apprend.
IMPRESE INDUSTRIALI E IMPRESE DI VIGILANZA											
Fino a 15 dipendenti	Da 1/1/2013	1,61	1,61	1,4	–	1.451,4	1.451,4	–	–	–	–
Oltre 15 dipendenti	1/1/2013 31/12/2016	1,61	1,61	1,4	–	1.451,4	1.451,4	0,3	–	2.709,6	–
	Da 1/1/2017	1,61	1,61	1,4	–	1.451,4	1.451,4	–	–	–	–
SETTORE COMMERCIO IN GENERE (CUAF INTERA)											
Fino a 50 dipendenti	Da 1/1/2013	1,61	1,61	1,4	–	1.451,4	1.451,4	–	–	–	–
Oltre 50 dipendenti	1/1/2013 31/12/2016	1,61	1,61	1,4	–	1.451,4	1.451,4	0,3 (7)	–	2.709,6 (7)	–
	Da 1/1/2017	1,61	1,61	1,4	–	1.451,4	1.451,4	–	–	–	–
		Aspi in % (1)		Contributo Aspi mensile per Ctd in percentuale (2)		Aspi per cessazioni in euro (3)		Contributo mensile per la mobilità in percentuale (4)		Contributo di ingresso per il collocamento in mobilità in euro (5)	
Periodo		Soggetti (6)	Apprend.	Soggetti (6)	Apprend.	Soggetti (6)	Apprend.	Soggetti (6)	Apprend.	Soggetti (6)	Apprend.
AZIENDE APPALTATRICI DI SERVIZI DI MENSA IN IMPRESE INDUSTRIALI FINO A 15 DIPENDENTI, CREDITO E ASSICURAZIONI, CONDOMINI E SERVIZI CULTO											
	Da 1/1/2013	1,61	1,61	1,4	–	1.451,4	1.451,4	–	–	–	–
AZIENDE APPALTATRICI DI SERVIZI DI MENSA IN IMPRESE INDUSTRIALI CON OLTRE 15 DIPENDENTI, SETTORE AEREO, VETTORI, GESTIONE AEROPORTI, SERVIZI AUSILIARI											
	1/1/2013 31/12/2016	1,61	1,61	1,4	–	1.451,4	1.451,4	0,3	–	2.709,6	–
	Da 1/1/2017	1,61	1,61	1,4	–	1.451,4	1.451,4	–	–	–	–

Note: (1) 1,31% per l'Aspi più lo 0,30% devolvibile ai Fondi Interprofessionali; (2) dovuto per i contratti non a tempo indeterminato con i criteri individuati dalla circolare Inps 140/2012; (3) contributo per la cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato applicato (nella misura massima di 36 mesi) con i criteri individuati dalla circolare Inps 44/2013. Il valore indicato in tabella si riferisce a 1 lavoratore e all'anno 2013. Per gli anni successivi viene indicato il contributo del 2013 ma questo varierà in relazione all'indicizzazione del reddito di riferimento (attualmente 1.180 euro); (4) previsto dall'articolo 16 della legge 223/91, calcolato sulla retribuzione imponibile previdenziale mensile; (5) contributo di ingresso alla mobilità, calcolato (per 1 lavoratore) su 3 mensilità (ipotesi accordo sindacale esistente) per retribuzioni sino 2075,21. Per gli anni successivi al 2013 viene indicato lo stesso contributo del 2013 ma questo varierà in relazione all'indicizzazione dei massimali Cigs; (6) tutte le altre qualifiche; (7) escluso il terziario per talune attività per cui il contributo per la mobilità non è mai stato previsto (per esempio Studi professionali)

Giuseppe Maccarone
Antonino Cannioto

Il settore di inquadramento previdenziale e le dimensioni aziendali guidano i costi di Aspi e mobilità. Sono questi, infatti, i principali fattori che impattano sugli oneri sostenuti dai datori di lavoro a causa della nuova assicurazione sociale per l'impiego fino a quando, a regime, la mobilità non uscirà definitivamente di sce-

na (1 gennaio 2017).

La classificazione dei datori di lavoro viene affidata dalla legge 88/89 all'Inps e ha effetto a tutti i fini previdenziali e assistenziali. Tenendo conto dell'attività esercitata dalle aziende, essa si articola in industria; artigianato; agricoltura; commercio/terziario; credito e assicurazioni. All'interno dei vari settori, la legge dispone poi l'accesso alle diverse misu-

re di sostegno al reddito, in molti casi tenendo conto della consistenza aziendale. In relazione a questi elementi, si delinea un quadro complessivo di oneri che si articolerà in misura diversa nel periodo transitorio (dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016) e, a regime, dal 2017.

Le tabelle a fianco riepilogano a titolo esemplificativo i costi nei settori più rappresentativi. In li-





nea di massima, a regime, le imprese di medio grandi dimensioni potranno contare su una riduzione degli oneri; soluzione diametralmente opposta, invece, per le Pmi, chiamate sin da quest'anno a sostenere il peso del contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, fino al 2012 non previsto nei casi di cessazione. Va peraltro osservato che detto onere interesserà, secondo i criteri forniti dalla recente circolare Inps 44/13, anche le aziende del credito e delle assicurazioni, nonché alcune particolari tipologie di datori di lavoro come i condomini.

Per tutte queste realtà si tratterà di un aumento effettivo dei costi aziendali. Nel periodo transitorio (2013-2016) le imprese più grandi continueranno a sostenere gli oneri della mobilità (legge 223/91) e cioè, sia il contributo ex articolo 5, comma 4, per finanziare il collocamento effettivo in mobilità dei lavoratori, sia il contributo mensile dello 0,30%, previsto dall'articolo 16 della medesima legge. Dal 2017, invece, entrambe le forme di finanziamento della mobilità verranno meno.

Con riferimento al contributo mensile dello 0,30%, è interessante esaminare più dettagliatamente quali saranno le aziende che potranno contare, dal 2017, su una piccola riduzione del costo del lavoro. Sul fronte delle industrie in genere (edili escluse), il risparmio interesserà le imprese con forza occupazionale media nel semestre superiore alle 15 unità; in ambito commerciale e di logistica, il minor costo riguarderà le aziende con forza occupazionale media superiore alle 50 unità. Anche le agenzie di viaggio e turismo con oltre 50 dipendenti potranno contare sul risparmio, così come le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. Analogo vantaggio per i vettori aerei e le società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie, nonché per le imprese del sistema aeroportuale e per le imprese di mensa e ristorazione presso aziende soggette alla Cigs, con più di 15 dipendenti.

PERIODO TRANSITORIO

Fino a dicembre 2016
le aziende maggiori
continueranno a sostenere
anche i costi
connessi alla mobilità